



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 20/07/2018

Esame del ricorso n. 1170060/2017 del 29/09/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19309 - AGOS-DUCATO SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 20/07/2018

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 18.08.2011, un contratto di prestito personale ad un TAEG dell'8,51 %, ancora in ammortamento alla data di presentazione del ricorso, insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF lamentando l'errata indicazione del TAEG previsto nel contratto, atteso che ai fini del calcolo dello stesso non sono stati inclusi il costo delle polizze assicurative associate al finanziamento, le spese di incasso rata, né quanto corrisposto a titolo di oneri erariali. Sul punto il ricorrente evidenzia il carattere obbligatorio delle polizze, la cui stipulazione sarebbe stata necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che si trattava di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia del capitale finanziato; che la stipula è stata contestuale a quella del contratto e la durata analoga a quella del finanziamento; che il premio è stato oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; che non è stata fornita al cliente alcuna indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi.

Il ricorrente chiede, pertanto che il Collegio disponga l'applicazione del tasso sostitutivo determinato *ex lege*, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e restituzione di quanto pagato in eccesso, oltre spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente affermando la piena legittimità della propria condotta attesa la natura facoltativa della polizza assicurativa sottoscritta dal cliente così come delle spese di incasso rata. Sul punto l'intermediario eccepisce: che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa (ed eventualmente l'indicazione di un diverso TAEG); che nello stesso periodo in cui è stato sottoscritto il contratto *de quo* ne sono stati stipulati altri aventi condizioni economiche analoghe pur



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

senza copertura assicurativa alcuna; che il beneficiario della copertura assicurativa è l'assicurato stesso, essendo peraltro espressamente esclusa dal contratto la possibilità di designare l'intermediario quale beneficiario.

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La questione oggetto del presente procedimento concerne la presunta difformità tra il TAEG indicato in un contratto di prestito personale ed il TAEG effettivo, non essendo state considerate nel calcolo del primo le polizze assicurative sottoscritte dal ricorrente contestualmente al finanziamento né le spese di incasso rata.

1. Con riguardo alla mancata inclusione nel TAEG delle spese di incasso rata, pari a complessivi € 234,00 per tutta la durata del finanziamento e degli oneri erariali, si rileva che sebbene il ricorrente ricomprenda tali costi nella propria ipotesi di TAEG effettivo, lo stesso muove le proprie contestazioni e formula le relative domande unicamente in riferimento alla polizza assicurativa. Dalla formulazione del ricorso e dalla documentazione versata in atti deve quindi ritenersi che il mancato computo di tali oneri del TAEG contrattuale sia escluso dal *thema decidendum* del presente ricorso.

Sul punto, si rappresenta, inoltre, che dalla documentazione contrattuale prodotta risulta che i suddetti oneri sono di importo non esiguo, donde parrebbe che anche fossero stati inclusi nei fini della determinazione del TAEG, avrebbero avuto incidenza irrilevante. Ciò determina la legittimità della loro mancata inclusione nel calcolo del TAEG.

2. Relativamente all'inclusione del costo delle polizze nel TAEG, le Disposizioni di Trasparenza del 2009 vigenti al momento della stipula, stabiliscono che vengano inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Nella prassi, tuttavia, si è rilevato il frequente collocamento di polizze qualificate formalmente come facoltative ma - di fatto - imposte dagli intermediari quali condizioni per ottenere il prestito (in passato, sul tema, sono intervenute l'IVASS e la Banca d'Italia con una lettera congiunta al mercato, che si sofferma sulle criticità emerse).

La questione è stata più volte esaminata dai Collegi territoriali che hanno dato rilievo ad una serie di "indici sintomatici" dell'obbligatorietà della copertura assicurativa sottoscritta, anche a fronte di polizze formalmente qualificate "facoltative". Da ultimo sul punto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 10617/2017 stabilendo quanto segue: *"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito; che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha fornito prova del collegamento funzionale tra la polizza e il finanziamento. La polizza “Coperto” risulta, infatti, espressamente stipulata a protezione del credito, contestualmente al contratto di finanziamento e per la medesima durata; prevede un indennizzo proporzionato al debito residuo al momento dell'attivazione ed inoltre ha funzione di copertura del credito.

L'intermediario non ha invece fornito elementi sufficienti a provare il carattere non obbligatorio della polizza assicurativa. I contratti stipulati nel medesimo periodo del contratto *de quo*, di cui l'intermediario ha prodotto copia, prevedono condizioni difformi rispetto a quello controverso (ad es., tasso, importo finanziato, numero di rate del piano di ammortamento) e non possono pertanto essere considerati idonei ai fini della comparazione

Le polizze stipulate dal cliente a garanzia del prestito ricevuto devono quindi considerarsi di carattere obbligatorio, con conseguente erroneità del TAEG applicato al contratto di finanziamento. Ciò determina la nullità della clausola relativa al TAEG e il diritto del ricorrente alla rideterminazione del piano di ammortamento ed alla restituzione da parte dell'intermediario dell'eccedenza percepita.

3. Infine, stante la soccombenza parziale dell'intermediario, si riconosce il diritto del ricorrente al rimborso delle spese di assistenza difensiva per l'importo, equitativamente determinato di € 200,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita. Dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI